



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**RISOLUZIONE N. 7 /2010
DEL 20.07.2010**

Modifica ed integrazione alla risoluzione n. 5/2010 e precedenti sui criteri di assegnazione dei ricorsi.

Il Consiglio nella seduta del 20 luglio 2010, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori, Pres. **Daniela GOBBI**, Cons. **Domenico CHINDEMI**,
Cons **Antonio GENISE** ;

vista la Risoluzione n. 5 in data 27 aprile 2010, con cui venivano, tra l' altro, individuati i criteri di ripartizione dei ricorsi alle sezioni da parte del Presidente della Commissione;

ritenuto che occorre coniugare l'esigenza di automaticità con la necessità di rapida assegnazione dei ricorsi, in particolare nel caso che gli stessi riguardino la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nonché di prevedere deroghe in casi specifici previsti dalla legge o dettati dai motivi di opportunità sotto indicati; a parziale modifica e integrazione della Risoluzione n. 5, in data 27 aprile 2010, stabilisce gli ulteriori criteri di assegnazione dei ricorsi appresso indicati:

- 1) il Presidente della Commissione, con cadenza almeno mensile, procederà all'assegnazione dei gruppi di ricorsi alle singole sezioni, con i criteri fissati nella richiamata circolare, escludendo, eventualmente, dalla assegnazione sezioni con numero esiguo di componenti o con notevole arretrato, rispetto a quello di altre sezioni, al fine di assicurare la più sollecita definizione dei ricorsi;
- 2) il Presidente della Commissione, ove non riesca a formare, per il non sufficiente numero di ricorsi, tanti gruppi quante sono le sezioni, dovrà

provvedere al sorteggio dei gruppi formati, escludendo dal successivo sorteggio le sezioni che sono state già assegnatarie del gruppo di ricorsi nel turno precedente;

- 3) i ricorsi con istanze di sospensione o che, comunque, evidenzino, a giudizio del Presidente della Commissione, fondate situazioni di urgenza, saranno assegnati con sollecitudine alle sezioni, osservando i seguenti criteri:
 - a) le istanze di sospensione, saranno assegnate alle sezioni mediante sorteggio; alle medesime sezioni saranno assegnati i ricorsi per i quali è stata richiesta la sospensione;
 - b) i ricorsi aventi carattere di urgenza (esclusi dalla assegnazione c.d.ordinaria) verranno numerati progressivamente e assegnati- mediante sorteggio- alle sezioni secondo il criterio previsto per le assegnazioni c.d.ordinarie. Nel caso in cui i ricorsi “urgenti” risultino essere in numero inferiore a quello delle sezioni, si procederà comunque al sorteggio, avendo cura di escludere dai successivi sorteggi le sezioni che sono già risultate assegnatarie di ricorsi urgenti ;
 - c) nel caso di ricorsi che presentino ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva (ad esempio ricorso societario e dei singoli soci, ricorsi presentati dal medesimo contribuente per più annualità), presentati contestualmente o meno, questi dovranno essere assegnati alla sezione cui è attribuito il ricorso col numero progressivo più basso; nel caso di attribuzione con tale ultimo criterio, la sezione assegnataria di tali ulteriori ricorsi sarà esclusa dalle successive turnazioni, fino a ripristinare l’equilibrio numerico di assegnazione tra le varie sezioni;
- 4) i ricorsi per revocazione di una sentenza dovranno essere assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza;
- 5) i ricorsi in riassunzione dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con rinvio, dovranno essere assegnati a sezione diversa da quella che ha emessa la sentenza impugnata;

Nei casi di cui ai numeri 4 e 5, ove, a seguito di sorteggio, il ricorso risulti assegnato alla medesima sezione che ha pronunciato la sentenza, sarà riassegnato alla sezione in ordine numerico progressiva;

- 6) i giudizi di ottemperanza saranno assegnati alla medesima sezione che ha emesso la sentenza (ex art. 70 D.lgs 546/1992);
- 7) le istanze per la correzione di errore materiale dovranno essere assegnati alla medesima sezione che ha emesso la sentenza o il provvedimento;
- 8) i processi in carico a una sezione congelata andranno riassegnati; si provvederà alla formazione di uno o più gruppi di ricorsi, in base al numero progressivo degli stessi secondo i criteri generali, prefissati nella risoluzione n. 5/2010 di questo Consiglio;

La presente risoluzione, unitamente ai punti della precedente risoluzione n. 5 del 2010, in considerazione delle osservazioni pervenute dai Presidenti di Commissione e delle richieste di autorizzazione e di proroga degli adempimenti, sarà vincolante ed operativa dal 1 gennaio 2011. E' tuttavia in facoltà dei Presidenti di Commissione dare immediata attuazione alle disposizioni di cui alla presente risoluzione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI